



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 del 26-03-2018

REGISTRO GENERALE numero 11

COPIA

Oggetto: Ordinanza ex art. 192 D. Lgs 152/2006 per la rimozione e smaltimento di rifiuti depositati all'interno dell'impianto di itticoltura della ditta "Ittica Tranquilli s.r.l. - Società agricola".

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 768 del 16.02.2018, acquisita in atti in pari data, con la quale il Corpo Regione Carabinieri Forestale "Umbria" – Stazione di Sant'Anatolia di Narco riferisce di aver accertato in Fraz Piedipaterno di questo Comune, presso l'allevamento ittico della ditta: "Tranquilli Mario srl – Società Agricola" – *impianto di itticoltura distinto al foglio n. 15 p.lla 392, l'abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in fanghi, provenienti dalla pulitura di una vasca di allevamento;*

Visto l'art. 192, del D. Lgs. 152/2006 (divieto di abbandono), ai sensi del quale: "1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

Considerato che per tale violazione risulta obbligata la ditta "Ittica Tranquilli srl – Società Agricola" quale proprietaria dell'Area contraddistinta al Catasto al Foglio 15, part. n. 392;

Ritenuto di dover disporre che l' obbligato proceda alla rimozione di detti rifiuti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

Visto il sopralluogo effettuato dal personale dell'Ufficio Tecnico e di Polizia Locale del Comune di Vallo di Nera, in data 13/02/2018, acquisito al protocollo del Comune di Vallo di Nera al n. 1104, dal quale si evince “... *la effettiva presenza della buca segnalata dall'organo di polizia sopra richiamato, posta effettivamente nel punto indicato nella planimetria allegata alla segnalazione stessa (foglio n. 15, part. n. 392), nella quale trapelava la presenza di fanghi parzialmente coperti da terra proveniente dalle operazioni di scavo funzionali alla realizzazione di una adiacente vasca di essiccazione legittimata con Permesso di Costruire n. 4 del 25.09.2017 rilasciato dal Comune di Vallo di Nera ...*”;

Nello stesso sopralluogo gli stessi evidenziano, altresì, che l'area oggetto dell'abbandono dei rifiuti (Fg.15 part.392) risulta catastalmente intestata alla ditta “Ittica Tranquilli srl – Società Agricola” e non alla ditta “Tranquilli Mario srl – Società Agricola” come erroneamente trascritto nella comunicazione di accertamento della violazione pervenuta a questo Ente dal Corpo Regionale Carabinieri Forestale “Umbria” – Stazione di Sant’Anatolia di Narco;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell’ambiente);

VISTO l' art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Alla ditta ”Ittica Tranquilli srl – Società Agricola”, in qualità di soggetto proprietario dell’Area distinta al Foglio n. 15, particella 392, del Catasto del Comune di Vallo di Nera:

- di provvedere, a sua cura e spese, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di notifica della presente ordinanza, alla rimozione e allo smaltimento tramite ditta autorizzata dei fanghi depositati all'interno della suddetta area, ove ha sede l'impianto di itticoltura;
- di provvedere altresì, sempre a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi;
- di comunicare a questo Ente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVISA

Il soggetto sopraindicato che, in caso di inadempienza e trascorso il termine prescritto si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi anzidetti con addebito e recupero nei suoi confronti delle somme anticipate da questa Amministrazione.

Avvisa, inoltre, che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza costituirà motivo di contravvenzione per cui verrà riferito alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D. Lgs. 3-4-2006, n. 152.

DISPONE

1. che l' Ufficio Tecnico Comunale provveda alle operazioni necessarie per l'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento, nel caso di inadempienza del soggetto obbligato, con le stesse modalità sopra indicate.
2. che l'ordinanza venga immediatamente notificata: - al Sig. Tranquilli Mario, nato a Visso (Mc), il 18.02.1949, residente a Visso, in Via Cesare Battisti, n. 11, in qualità di legale rappresentante della ditta ”Ittica Tranquilli srl– Società Agricola” con sede in Loc. Corone del Comune di Preci

(PG) , quale soggetto proprietario dell'Area distinta al catasto al Foglio n. 15, particella 392 del Comune di Vallo di Nera (Pg).

3. che copia dell'ordinanza venga inoltre trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
- a) al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sant'Anatolia di Narco;
 - b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto;
 - c) all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d) all'Ufficio di Polizia Locale;
 - e) all'Albo Pretorio Comunale.

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, lì ventisei marzo duemiladiciotto.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 27-03-2018